

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1142 DEL 03/05/2018

Settore Gabinetto del Sindaco-Area Comunicazione-Interventi di supporto Istituzionale-Appalti e Contratti-Casa-Espropri-Servizi Demografici-Innovazione Tecnologica

OGGETTO: ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO SILS (SISTEMA INFORMATIVO DEL LAVORO SOCIALE) IN DOTAZIONE AL SETTORE SOCIO SANITARIO, CON ABBONAMENTO ANNUALE PER 14 POSTAZIONI OPERATORE DALLA DITTA SOCIALNET SRL PER L'ANNO 2018. CIG:ZEA23449AF

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale n. 1030 del 04/05/2017 si procedeva ad acquistare dalla ditta **SOCIALNET s.r.l.** il servizio SILS (Sistema Informativo del Lavoro Sociale), mediante abbonamento, con scadenza annuale, per gli operatori del Settore Socio Sanitario, autorizzati a collegarsi al software SILS posizionato su apposita area Web messa a disposizione dalla predetta ditta e ad un database dedicato utile per la gestione dell'intero processo lavorativo del Servizio Sociale Professionale;

Vista la nota avente prot. Gen. n. 0033970 del 11/04/2018 (allegata), a firma del dirigente del Settore Socio Sanitario, dott. ssa Ottavia Matera, con la quale si comunica l'assoluta necessità di continuare ad utilizzare il servizio SILS (Sistema Informativo del Lavoro Sociale), che gestisce l'intero processo lavorativo del Servizio Sociale Professionale, mediante l'attivazione degli abbonamenti annuali per 14 postazioni di accesso, anche per l'anno 2018;

Considerato che questo Settore con nota prot. n. 0035262 del 16/04/2018 richiedeva al dirigente del Settore 4 Servizio Socio Sanitario, di specificare le condizioni di esclusività dell'interlocutore in termini di erogatore del servizio in oggetto specificato, che consentano l'affidamento diretto alla ditta Socialnet;

Evidenziata la necessità di ribadire alla ditta **SOCIALNET s.r.l.**, in sede di sottoscrizione del contratto, che i dati inseriti nel sistema SILS sono di legittima proprietà del Comune di Andria e che la società si impegna, a fronte di formale richiesta dell'Amministrazione e in caso di mancato rinnovo e/o sospensione del contratto, a trasferire su un server del committente, una copia dei suoi dati archiviati nel database fornendo altresì i relativi tracciati ed il necessario supporto per l'utilizzo degli stessi;

Accertato che il dirigente del Settore 4 Servizio Socio Sanitario con nota prot. n. 0035771 del 17/04/2014 in riscontro specificava che il servizio erogato dalla **SOCIALNET s.r.l.** ha **carattere di esclusività** e non è acquistabile da altri operatori economici;

Rilevato, pertanto, che non è possibile procedere all'applicazione del principio di rotazione di cui all'art.36 del Codice dei Contratti pubblici in considerazione del fatto che l'unico operatore economico che può erogare il servizio del software Sils in dotazione all'Ente è il fornitore dello

stesso, che dispone dei diritti esclusivi, così come attestato dal dirigente del Settore 4 Servizio Socio Sanitario con le note allegate;

Evidenziato che soltanto attraverso l'acquisizione di un nuovo software sarebbe possibile procedere all'esclusione dell'affidamento del servizio all'originaria società fornitrice, con evidente esborso di spesa in termini di spesa per investimenti, non prevista nel Bilancio di Previsione e che tale opzione;

Evidenziato, inoltre, che il servizio fornito dalla ditta **SOCIALNET s.r.l.** nel corso dell'anno 2017, è stato svolto a regola d'arte ed è stato caratterizzato da una prestazione qualitativamente soddisfacente espletata nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Visto l'art. 63 del DLGS 50/2016 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che al comma 2 prevede che:

Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;
- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
 - 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
 - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Considerata l'urgenza di affidare il servizio precedentemente descritto, alla ditta SOCIALNET s.r.l. esclusivista del servizio de quo, anche per l'anno 2018;

Visti:

il Decreto Legislativo 18 Aprile 2006 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici, che all'art. 37 comma 1, definisce che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

il Decreto Legge n. 52/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito nella Legge n. 94/2012 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

il Decreto Legge n. 95 del 6 Luglio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la riduzione della

spesa pubblica" convertito nella legge 135 del 7 agosto 2012 che dispone l'obbligo anche per gli Enti Locali, di ricorrere, per l'approvvigionamento di beni e servizi, alle Convenzioni Consip di cui all'art. 26 della legge 488/1999, ed alle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della legge 296/2006 a pena di nullità dei contratti e con conseguenti responsabilità erariali;

il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici, che all'art. 36 comma 2 lett. a), postula "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta";

Constatata comunque la possibilità di effettuare acquisti tramite il Mercato Elettronico che consente alle amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi offerti da pluralità di fornitori presenti nel catalogo, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto;

Accertato che la ditta SOCIALNET srl-unip. con sede legale in Pesaro alla via Mameli, 42 scala A int. 303 – P. IVA 02137200412, annoverata nei Cataloghi del Mercato Elettronico, offre il servizio SILS (Sistema Informativo del Lavoro Sociale);

Appurato che il servizio in oggetto, nel marketplace gestito dalla Consip, è offerto solo dalla SOCIALNET srl-unip esclusiva della licenza del software in oggetto;

Verificato che l'offerta economica presente per il Servizio SILS (Sistema Informativo del Lavoro Sociale), mediante abbonamento, con scadenza annuale, per 14 operatori del Settore Socio Sanitario, autorizzati a collegarsi al software SILS posizionato su apposita area Web messa a disposizione dalla predetta ditta e ad un database dedicato utile per la gestione dell'intero processo lavorativo del Servizio Sociale Professionale, per l'anno 2018, è di € 5.607,00 IVA ESCLUSA;

Vista la congruità dei prezzi;

Stabilito pertanto di affidare alla ditta SOCIALNET srl-unip con sede legale in Pesaro alla via Mameli, 42 scala A int. 303 – P. IVA 02137200412, il servizio richiesto al prezzo di € 5.607,00 IVA ESCLUSA e di procedere all'ordine on line sul marketplace del servizio in oggetto;

Ritenuto pertanto, provvedere in merito e affidare alla ditta sopramenzionata il servizio richiesto su base annuale secondo le somme specificate per un importo complessivo di **€ 6.840,54 IVA INCLUSA al 22%**, per 14 postazioni;

Visti:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dall'INPS in corso di validità, allegato;
- l'autocertificazione inviata dalla ditta, SOCIALNET srl-unip avente sede legale in Pesaro alla via Mameli, 42 scala A int. 303 – P.IVA 02137200412, in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs 18 Aprile 2016 n. , avente prot. Gen. n. 0037110 del 20/04/2018;
- la richiesta di verifica di regolarità fiscale inviata all' Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Pesaro acclarata al protocollo generale con n. 0037154 del 20/04/2018 per la ditta sopra menzionata;
- la nota avente prot. n. 37194 del 20/04/2018 inviata al Tribunale di Pesaro con la quale si richiedeva il certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti intestato a Banzato Sabrina Paola rappresentante legale della ditta SOCIALNET srl-unip;
- la ricerca effettuata sulla Piattaforma dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti, che alla presente si allega, da cui non si rilevano annotazioni a carico dell'operatore economico in

questione;

- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

Rilevato che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi sia pure potenziale ai sensi dell'art. 6Bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2012 (Legge Anticorruzione);

Vista l'allegata dichiarazione di regolarità tecnica sottoscritta dalla dott. ssa R. Di Chio;

Letto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 12/04/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 24/01/2018 di autorizzazione del PEG provvisorio 2018;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 31/01/2018 di approvazione del Piano delle Performance 2018 - 2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. 800 del 26/03/2018 con la quale è stato conferito alla dott. ssa Riccardina Di Chio, l'incarico di posizione organizzativa, di natura direzionale e tecnica, sino al 31/12/2018;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di acquisire**, attraverso il MEPA della P.A. con la modalità di ordine diretto (ODA), giusta offerta economica allegata al presente atto, il Servizio SILS (Sistema Informativo del Lavoro Sociale), mediante abbonamento, con scadenza annuale per l'anno 2018, per 14 operatori del Settore Socio Sanitario, autorizzati a collegarsi al software SILS posizionato su apposita area Web messa a disposizione dalla predetta ditta e ad un database dedicato utile per la gestione dell'intero processo lavorativo del Servizio Sociale Professionale, dalla ditta n. ad un costo complessivo di **€ 6.840,54 IVA compresa, di cui € 1.233,54 a titolo di IVA da pagarsi direttamente all'erario a cura del Settore Risorse Finanziarie;**
2. **di impegnare**, pertanto, la spesa complessiva di €. **6.840,54 IVA compresa** imputandola al capitolo 810/07 "Ufficio Ced Prestazioni di Servizio" del Bilancio 2018, **Codifica Piano dei Conti n. 1.03.02.19.001;**
3. **di stabilire** che in ottemperanza all'art. 3 della legge 136 del 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione delle fatture;
4. **di riservarsi** l'adozione, nei confronti della ditta Socialnet srl, degli eventuali provvedimenti consequenziali nel caso in cui emergano situazioni di irregolarità fiscale e/o contributiva;



5. **di dare atto** che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line dell'Ente, e i dati ivi contenuti nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 c. 1 D. Lgs. n. 33/2013, l'avviso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 37 c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e art. 29 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016" nonché nella sezione "Informazioni sulle singole procedure" ai sensi del DLGS 190/2012";
6. **di provvedere** con successiva determinazione dirigenziale di liquidazione al pagamento delle fatture che verranno corrisposte secondo la normativa vigente in materia di Contabilità.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1142 DEL 03/05/2018

OGGETTO: ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO SILS (SISTEMA INFORMATIVO DEL LAVORO SOCIALE) IN DOTAZIONE AL SETTORE SOCIO SANITARIO, CON ABBONAMENTO ANNUALE PER 14 POSTAZIONI OPERATORE DALLA DITTA SOCIALNET SRL PER L'ANNO 2018. CIG:ZEA23449AF

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Settore Gabinetto del Sindaco-Area Comunicazione-Interventi di supporto Istituzionale-Appalti e Contratti-Casa-Espropri-Servizi Demografici-Innovazione Tecnologica
Laura Liddo / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
